

INVESTIMENTI 4.0

Nel 2023 verrà dimezzato il credito d'imposta sui beni

Luca Gaiani p. 3

Investimenti 4.0

Nel 2023 bonus dimezzato sui beni materiali, al 20% sugli immateriali

Entro il 2022 devono essere completati gli investimenti prenotati l'anno precedente per usufruire delle aliquote più vantaggiose

Pagina a cura di
Luca Gaiani

Crediti d'imposta per investimenti 4.0, c'è tempo fino al 31 dicembre 2022 per bloccare l'aliquota del 40% per i beni materiali e quella del 50% per gli immateriali. Dal 2023, in assenza di prenotazioni precedenti, i crediti di imposta per i beni materiali si dimezzano e quelli dei beni immateriali scendono al 20 per cento. Per chi ha effettuato prenotazioni nel 2021, occorre completare l'investimento entro fine dicembre.

Percentuali in movimento

Anche per gli investimenti in beni con le caratteristiche dell'allegato A) alla legge 232/2016, da interconnettere alla rete di gestione aziendale, la fine dell'anno 2022 porta con sé alcune opportunità da cogliere per sfruttare al meglio gli incentivi previsti dalla legge 178/2020, prorogati dalla legge 234/2021 e poi modificati da alcuni provvedimenti del 2022.

Il quadro delle percentuali di credito di imposta è estremamente variegato e occorre particolare attenzione se si vogliono sfruttare le misure maggiormente agevolate.

Il 31 dicembre 2022 è innanzitutto la data limite per effettuare gli investimenti in beni materiali che erano stati "prenotati" (ordi-

ne confermato e pagamento di un acconto almeno del 20%) nell'anno precedente, al fine di usufruire della griglia di aliquote più vantaggiosa: 50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni, 10% tra 10 e 20 milioni.

Attenzione, però, gli scaglioni con i massimali di spesa sono unici per l'intero arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 2021 oltre alla coda 2022 per chi ha prenotato prima. Ciò significa, ad esempio, che se l'impresa, al 31 dicembre 2021, aveva già investito e agevolato 18 milioni, le prenotazioni del 2021 eseguite nel 2022 sfruttano solo i residui 2 milioni al 10 per cento.

In queste situazioni potrebbe valere la pena di non chiudere l'investimento nel 2022, slittando così nei primi mesi del 2023 con conseguente utilizzo dello scaglione iniziale fino a 2,5 milioni e aliquota più elevata. Ci si chiede se, in questo caso (prenotazione 2021 non confermata dall'investimento entro il 2022), l'investimento realizzato nel primo semestre del 2023 entri nel regime ordinario di tale anno (20% sul primo scaglione di 2,5 milioni) o possa usufruire della coda del periodo precedente (40% sul primo scaglione). La risposta corretta pare essere la seconda in quanto l'investimento del 1° semestre 2023 è comunque coperto da una prenotazione precedente a tale anno.

In tal senso si è espressa l'agenzia delle Entrate nella ri-

sposta 895/2021 per l'analogo caso di un bene prenotato nel 2019 ma realizzato nel primo semestre del 2021 (applicazione della coda del comma 185 della legge 160/2019 e non della legge 178/2020).

Prenotazioni 2022

Entro il 31 dicembre 2022, è inoltre possibile bloccare i benefici attuali anche per investimenti del primo semestre 2023 effettuando la descritta "prenotazione". Con riguardo a quest'ultima prenotazione necessaria per applicare il 40% anche ad acquisti del primo semestre 2023, va sottolineato che l'importo dell'acconto 20% si riferisce al costo complessivo risultante dal contratto sottoscritto. Qualora il corrispettivo a consuntivo risulti superiore a quello dell'ordine, ad esempio per implementazioni o oneri accessori non previsti, rendendo l'acconto pagato inferiore - ex post - al 20%, ci si dovrà comportare come segue (Telefisco 2019). Sulla parte di costo coperta dall'acconto al 20%, spetterà il tax credit vigente nel 2022 e dunque il 40% (vale la "prenotazione"), mentre sull'eccedenza si calcolerà il minor bonus vigente nell'anno 2023 (20%).

Ad esempio, si consideri un ordine a fine 2022 che prevede un prezzo di 700mila euro con acconto pagato per 140mila eu-

ro. Al momento della consegna, a giugno 2023, il costo totale (a seguito di talune revisioni) è pari a 800mila euro. Per i primi 700mila euro si applicherà il tax credit del 40% (2022), mentre l'ulteriore costo di 100mila euro finirà nell'agevolazione del 2023, pari al 20 per cento.

Limiti per il triennio 2023-25

La pianificazione temporale degli investimenti deve considerare, oltre alle aliquote del credito di imposta, anche i massimali di spesa. Concentrare gli investimenti in un periodo a percentuale più elevata rischia di essere controproducente, laddove l'impresa superi il limite di 20 milioni, non essendo prevista la possibilità di far slittare l'eccedenza al periodo successivo. Per quanto riguarda il passaggio dal 2022 al 2023, va tenuto in considerazione il chiarimento fornito dalle Entrate nella circolare 14/E/2022, la quale, superando il dato testuale della norma (comma 1057-bis della legge 178/2020), ha affermato che i plafond previsti nel triennio 2023-25 vanno riferiti a ogni singolo anno. Pertanto, nel 2023 si applicherà una prima griglia di agevolazioni fino a 20 milioni, nel 2024 una seconda fino a 20 milioni e nel 2025 una terza griglia fino a 20 milioni per un totale triennale di 60 milioni. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a dicembre, sui software bonus al 50%

Allegato B
Il limite di spesa
è di un milione di euro

Immateriali 4.0 con credito del 50% se acquistati o comunque prenotati entro la fine del corrente anno. Il comma 1058 della legge 178/2020 prevede, per i beni immateriali con le caratteristiche dell'allegato B) alla legge 232/2016, un credito

di imposta pari al 20% del costo sostenuto, fino a un tetto di 1 milione di euro (annuale), nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2023, con coda al 30 giugno 2024 in presenza di "prenotazioni" entro fine 2023.

Il Dl 50/2022 ha introdotto all'interno di questo arco temporale una sorta di sottoperiodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022 (con la consueta coda al primo semestre 2023 per "pre-

notazioni" entro la fine del corrente anno), nel quale il tax credit è portato al 50% del costo, fermo restando però il tetto di 1 milione annuale di spesa agevolabile.

L'agevolazione potenziata al 50% riguarda anche gli investimenti già effettuati prima della entrata in vigore del Dl 50, purché a partire dal 1° gennaio 2022. A tal fine, è irrilevante che l'ordine al fornitore sia stato fatto nel 2021, essendo invece sufficiente che la cessione del bene immateriale, con la relativa con-

segna e il passaggio della proprietà, sia avvenuta nell'anno attualmente in corso.

Anche per questa superagevolazione sui software 4.0, vale la data del 31 dicembre come limite per effettuare l'acquisto o, quanto meno, per confermare l'ordine e pagare l'acconto del 20% con il conseguente allungamento di sei mesi. Dal 2023 (senza prenotazione) il tax credit si riduce al 20%, con una ulteriore discesa al 15% (2024) e al 10% (2025). ●

◀ RIPRODUZIONE RISERVATA

2023-2025

il plafond agevolabile

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che il plafond previsto nel triennio 2023-2025 va inteso per ogni anno

